



Il nuovo sistema integrato di informazione giuridica

RASSEGNA DI LEX24 - CIVILE

Precedenti della pronuncia di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 19 maggio 2009 n. 11548

Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 5 luglio 2007, n. 15231

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Accertamento dei presupposti per l'applicabilità della stessa - Spettanza al giudice di merito - insindacabilità in cassazione - Limiti

In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 secondo comma, cod. civ. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione.

Corte di Cassazione, sez. Tri., civ., sentenza 16 dicembre 2003, n. 19238

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - In genere

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto una siffatta semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi, (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone - cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma - il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto.

Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 15 ottobre 1994, n. 8423

I.R.P.E.F. - Società in nome collettivo - Redditi relativi all'esercizio sociale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta società devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio.

Selezione tratta dalla Banca Dati giuridica Lex24&Repertorio24

www.lex24.ilsole24ore.com

Lex24&Repertorio24 è l'archivio giuridico-normativo de *Il Sole 24 Ore*, consultabile sia su Internet sia su DVD-Rom, attraverso il quale è possibile reperire, in modo rapido ed intuitivo, qualsiasi legge o decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Prassi, il Repertorio di giurisprudenza, i Commenti tratti dalle riviste professionali e i Quesiti de "L'Esperto Risponde".
